



Comune di Mogliano Veneto
PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI
(Whistleblowing)

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 380 del 20/12/2018

INDICE

PREMESSA

ARTICOLO 1 – Definizioni

ARTICOLO 2 – Oggetto della segnalazione

ARTICOLO 3 - Contenuto della segnalazione

ARTICOLO 4 – Soggetti

ARTICOLO 5 – A chi segnalare

ARTICOLO 6 – Procedura di segnalazione

ARTICOLO 7 – Gestione della segnalazione

ARTICOLO 8 – Tutela del segnalante

ARTICOLO 9 - Responsabilità del dipendente segnalante

PREMESSA

L'introduzione nell'ordinamento nazionale della tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. "Legge anticorruzione") e s.m.i. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha recepito tali indicazioni: l'art. 1, comma 51 ha inserito il nuovo articolo 54 bis al D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 disciplina poi:

- Il divieto a rivelare il nome del segnalante nei procedimenti disciplinari (tutela anonimato)
- Il controllo del Dipartimento della Funzione Pubblica sui procedimenti disciplinari discriminatori (divieto di discriminazione)
- La sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90.

La segnalazione di informazioni in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui colui che denuncia contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Le presenti istruzioni interessano i dipendenti che intendano segnalare precise violazioni delle regole di comportamento od illeciti commessi da un dipendente del Comune di Mogliano.

ARTICOLO 1

Definizioni

Si intende per:

whistleblower, il dipendente pubblico che segnala al Responsabile anticorruzione irregolarità o abusi commessi ai danni dell'interesse pubblico a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento o in occasione della propria attività lavorativa;

whistleblowing, è la procedura volta a gestire le segnalazioni e a tutelare, in ragione della sua funzione sociale, il dipendente denunciante.

ARTICOLO 2

Oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto della segnalazione non solo fatti tali da configurare fattispecie di reato, ma ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, viene in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione. In particolare la segnalazione può riguardare:

- delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale;
- fattispecie in cui si riscontri l'abuso da parte del soggetto del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati;
- fattispecie, anche non penalmente rilevanti, in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione comunale a causa dell'uso ai fini privati delle funzioni attribuite;
- violazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione;
- comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'amministrazione;
- comportamenti suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione.

La segnalazione non può invece riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento ad altri organi interni di riferimento.

ARTICOLO 3

Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. In particolare la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità, qualifica o posizione professionale, sede di servizio e recapiti del segnalante;
- b) circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- c) descrizione del fatto;
- d) generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

È comunque indispensabile che tali elementi siano conosciuti direttamente dal segnalante, e non riportati o riferiti da altri soggetti.

Come espressamente previsto dall'articolo 54 bis, comma 9, del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dalla L. 179/2017, in nessun caso sono meritevoli di tutela le segnalazioni in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o di diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione.

Le procedure di whistleblowing funzionano solo se chi riceve la segnalazione può verificarla.

Le generalità (che restano riservate) sono gestite con un sistema che garantisce l'anonimato attraverso la separazione dei dati identificativi del segnalante da quelli della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi (crittografia) in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima.

Tali modalità sono attuate al fine di:

- 1) migliorare il contesto socio/culturale e diffondere i principi di un sano e legale comportamento
- 2) verificare la segnalazione pur con la garanzia di riservatezza ed esclusività della gestione
- 3) permettere al Responsabile per l'anticorruzione di rapportarsi con il segnalante in modo riservato.

ARTICOLO 4

Soggetti

- Dipendenti del Comune di Mogliano Veneto: soggetti che possono effettuare una segnalazione attraverso un sistema informatico di gestione delle segnalazioni.
- RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza): soggetto che gestisce la procedura di segnalazione.
- Custode delle identità: soggetto individuato per lo sblocco dei dati criptati su richiesta del RPCT nel caso in cui la rilevanza dell'illecito sia di natura penale.

ARTICOLO 5

A chi segnalare

Le segnalazioni possono essere effettuate al Responsabile Anticorruzione del Comune di Mogliano Veneto secondo le modalità previste dalla presente disciplina tramite un sistema informativo di gestione delle segnalazioni.

ARTICOLO 6

Procedura di segnalazione

Le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema informatizzato, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

La procedura informatica prevede le seguenti principali fasi:

- a) il segnalante accede al gestione delle segnalazioni, utilizzabile solo attraverso canale cifrato;

- b) il segnalante invia una segnalazione compilando un form on line che garantisce la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto;
- c) il software effettua la separazione dei dati identificativi del segnalante da quelli della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi (crittografia) dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima;
- d) il segnalante riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi, un codice identificativo utile per i successivi accessi;
- e) la segnalazione arriva direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, che la prende in carico tramite mail dedicata responsabileanticorruzione@comune.mogliano-veneto.tv.it;
- f) il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando il codice identificativo ricevuto;
- g) le comunicazioni tra il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il segnalante avvengono, nel rispetto della protezione e dell'anonimato di quest'ultimo, attraverso l'applicativo.

ARTICOLO 7

Gestione della segnalazione

Le segnalazioni pervenute attraverso la procedura informatica vengono prese in carico dal Responsabile della prevenzione della corruzione il quale effettua una prima istruttoria.

Se necessario, chiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

I dati relativi all'identità del segnalante, passaggio obbligatorio in fase di inserimento, ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n. 9047 del 27 febbraio 2018, non sono immediatamente visibili al Responsabile della prevenzione della corruzione, ma vengono oscurati e dati in affidamento al Custode delle Identità, il quale non può visualizzarli.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti terzi, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti:

- il Dirigente del Settore in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, laddove non vi siano ipotesi di reato;
- l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti, l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica.

La tutela della riservatezza del segnalante viene garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata ai soggetti terzi.

Nel caso in cui la rilevanza dell'illecito sia di natura penale, il Responsabile della prevenzione della corruzione richiede l'accesso ai dati identificativi del segnalante al Custode dell'identità e invia tutti i dati all'Autorità giudiziaria competente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione comunica, entro il termine di conclusione del procedimento, al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa.

ARTICOLO 8

Tutela del segnalante

Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità.

Il dipendente che segnala condotte illecite è esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di fatti pregiudizievoli che incidono sulle sue condizioni di lavoro.

Nei confronti del whistleblower, quindi, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla sua segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili quali il demansionamento, il trasferimento, le mancate promozioni, il mobbing e qualsiasi altra azione od omissione che incida negativamente sulla sfera lavorativa del dipendente.

La tutela non trova, invece, applicazione quando la segnalazione contenga informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave. In tali ultime ipotesi le condizioni di tutela cessano solo in presenza di una

sentenza, anche di primo grado, sfavorevole al segnalante, per i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Si evidenzia altresì che la segnalazione, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 4, della L.179/2017, rimane sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e del d.lgs. 196/2003 aggiornato al d.lgs 101/2018, art. 2-undecies c.1 lett f).

ARTICOLO 9

Responsabilità del dipendente segnalante

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.